

Roma, 24 Gennaio 2017

Al Ministero della Difesa
Al Direttore della Direzione generale
del personale civile
dr.ssa Anita Corrado

e p.c.

Al vice Capo di Gabinetto
Personale civile Difesa
dr.ssa Antonietta Fava

Alle Segreterie regionali e territoriali FP CGIL
Ai Delegati ed iscritti FP CGIL
Ministero Difesa

OGGETTO: Circolare n. 0072986 del 25.11.2016 – Personale turnista, istituti vari.-

Codesta Direzione generale ha, con la circolare in oggetto, ritenuto opportuno fornire agli enti di servizio talune linee di indirizzo su alcuni importanti aspetti riguardanti la gestione dell'organizzazione del lavoro in turni, al fine di garantire una corretta ed organica applicazione dei principali istituti di legge e contrattuali spettanti al personale turnista.

Tra queste, al punto 3., è intervenuta anche sul tema "Assenze a vario titolo, riposi e recuperi", provando a disciplinare l'ipotesi di assenza a vario titolo mediante il ricorso all'utilizzo **dell'orario convenzionale** di servizio giornaliero, ovvero 6 ore nell'ipotesi di turno articolato su sei giorni, e 7 ore e 12 minuti nell'ipotesi di turno articolato in cinque giorni, per indicare un presunto residuo a carico del dipendente di un debito orario per l'orario non effettuato.

Di seguito, poi, codesta direzione elenca le varie tipologie di turnazione e di presunto debito accumulato dal lavoratore, e conclude sostenendo che in caso di assenza a **qualsiasi titolo** (ferie, permessi retribuiti o altro) coincidente con un turno, il lavoratore non matura il diritto al riposo compensativo nella giornata immediatamente successiva; è quindi tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo del riposo per la durata convenzionale prevista nella settimana.

In proposito, ci consenta di non essere affatto d'accordo con le determinazioni assunte sul punto nella circolare *de quo*, poiché sul tema è come noto intervenuto il Contratto Integrativo del C.C.N.L. del Comparto Ministeri del 16 Maggio 1995, che ne ha integrato talune disposizioni, peraltro tuttora vigenti.

Come quella contenuta precisamente nell'allegato "A", punto 4. " Applicazione dell'art. 19 del C.C.N.L.", che alla lettera C) recita testualmente: << "le assenze per l'intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro nella giornata di assenza">>.

In ragione di quanto testé assunto, considerati da ultimo anche gli orientamenti applicativi ARAN sul tema, si invita codesta Direzione generale a far tenere l'immediata correzione della predetta circolare sul punto in questione, facendone adeguare i contenuti alle previgenti disposizioni dispendiate dal menzionato Contratto Integrativo.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Con viva cordialità

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL
Ministero Difesa
Francesco Quinti

